

Civile

USURA

Credito fondiario: gli interessi di mora vanno calcolati solo sulla quota capitale della rata scaduta

venerdì 17 giugno 2016

di **Dentis Luigi** Avvocato in Torino e Vice Procuratore Onorario presso la procura della Repubblica di Cuneo

La Corte di Cassazione, con sentenza del 7 giugno 2016, n. 11638, ponendosi in linea di continuità con l'orientamento già espresso con la precedente Sentenza n. 11400 del 2014 ha stabilito che per quanto attiene al periodo successivo all'entrata in vigore del T.U.B., l'applicazione di interessi di mora anche sulla quota del rateo costituita dagli interessi corrispettivi ammortati costituisce a tutti gli effetti una operazione di capitalizzazione degli interessi sottoposta ai vincoli di cui all'art. 1283 c.c., operazione illegittima non sussistendo in materia un uso normativo che consenta questa prassi.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 7 giugno 2016, n. 11638

Contenuto per abbonati